

Statuto dell'Associazione Culturale "Interferenze"

Art. 1 – È costituita l'Associazione Culturale "Interferenze", associazione apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché del presente statuto.

Art. 2 – L'Associazione ha come finalità la promozione sociale secondo quanto previsto dalla L. n. 383 del 2007 e dalle norme attuative L.R. n. 39 del 2007.

In particolare persegue i seguenti scopi:

- promuove e diffonde la cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva, attraverso l'organizzazione di azioni sociali, ispirate ai principi di "libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità";
- amplia la conoscenza delle problematiche sociali, ambientali e di promozione del territorio, rafforzando il sentimento della pace, del pluralismo, della solidarietà dei popoli e dell'appartenenza al proprio territorio;
- sviluppa l'aggregazione e la socialità per contrastare l'isolamento e l'emarginazione con incontri conviviali e ludici;
- sensibilizza all'utilizzo di buone prassi comportamentali per migliorare la qualità della vita con interventi in ambito alimentare, sportivo e ambientale.

Art. 3 – L'Associazione culturale "Interferenze" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, dibattiti, seminari, proiezione di filmati e documenti, concerti, mostre;
- attività di formazione: corsi e laboratori di formazione, gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un giornale, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività ricreative: viaggi, cene sociali e passeggiate esplorative.

Art. 4 – L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. A tale proposito l'Associazione è formata da:

- a) soci fondatori: coloro che hanno posto le premesse della nascita dell'Associazione e sono firmatari dell'Atto Costitutivo;
- b) soci onorari: coloro che hanno acquistato meriti nell'ambito socio-culturale;
- c) soci sostenitori: coloro che contribuiscono economicamente all'attività dell'Associazione in modo significativo;
- d) soci ordinari: coloro che offrono un contributo all'Associazione per la durata del vincolo associativo.

Art. 5 – L'ammissione dei soci ordinari è deliberata su domanda scritta del richiedente e sottoscritta da uno dei soci fondatori ed, in mancanza, dal Presidente o dal Vice Presidente. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, al Collegio dei Garanti.

Art. 6 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione

dall'Associazione. I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei garanti.

Art. 7 – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, da esercitare anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come un voto nullo. Sono ammessi soci di almeno 16 anni, senza diritto di voto fino a diciotto anni.

Art. 8 – Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I soci fondatori e ordinari contribuiscono con quote annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e con eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

E' vietato distribuire fra i soci, durante la vita dell'Associazione, anche in modo indiretto, fondi, riserve o beni nonché utili o avanzi di gestione, che, ai sensi di legge, saranno reinvestiti nelle attività dell'Associazione.

Art. 9 – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati dall'assemblea ordinaria e depositati ogni anno entro il mese di aprile.

Copia dei bilanci deve essere depositata presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea per poter essere consultati da ogni associato.

Art.10 – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei garanti.

Art. 11 – L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale e di proposta ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Essa è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta da almeno i due terzi del Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida se è presente la maggioranza assoluta dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la

validità è assicurata da almeno un terzo degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione nella sede.

Art. 12 – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei garanti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- delinea gli indirizzi dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ai fini di utilità sociale e in tutte quelle occasioni in cui ne è stata richiesta la convocazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13 – Il Consiglio direttivo è formato da cinque componenti se il numero dei soci non è superiore a cinquanta e da sette componenti se il numero dei soci supera le cinquanta unità. A tal fine fa testo il numero dei soci rilevato un mese prima della convocazione dell'Assemblea elettiva. I componenti sono eletti dall'Assemblea fra gli associati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti, dura in carica tre anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.

Art. 14 – Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente all'interno dei suoi stessi componenti;
- elegge il Vice Presidente all'interno dei suoi stessi componenti;
- elegge il segretario all'interno dei suoi stessi componenti;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizza le proposte per l'attività dell'Associazione;
- elabora il bilancio consuntivo e preventivo;
- stabilisce gli importi delle quote annuali;
- valuta l'ammissione dei nuovi soci;
- redige di ogni riunione verbale da affiggere in sede.

Il Consiglio direttivo è convocato da:

- il Presidente;
- almeno tre componenti del Consiglio direttivo;
- richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei soci.

Art 15 – Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procede agli incassi, conferisce ai soci delega speciale per la gestione di attività varie, previa consultazione del Consiglio direttivo.

Art. 16 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Dura in carica tre anni.

Art. 17 – Il Segretario svolge funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio direttivo, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per la gestione dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario inoltre cura la tenuta dei verbali e del registro degli aderenti all'Associazione. Dura in carica tre anni.

Art. 18 – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo e preventivo. Dura in carica tre anni.

Art. 19 – Il Collegio dei garanti è composto da tre soci eletti dall'Assemblea. Insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione di un ricorso, prende i dovuti provvedimenti. Dura in carica tre anni.

Art. 20 – I soci titolari di cariche politiche o partitiche non possono far parte degli organi elettivi dell'Associazione di cui all'art. 10, pertanto devono dimettersi entro 7 giorni dalla loro elezione.

Art. 21 – In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro dei suddetti organi, il Consiglio direttivo fa luogo alla sua cooptazione, attingendo al primo nominativo di un'eventuale lista di non eletti nelle ultime votazioni. In mancanza, il Consiglio direttivo coopta un iscritto disponibile, che dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del componente cessato. L'eletto dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il componente cessato.

Art. 22 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.